

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1425-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BONIVER)

Comunicata alla Presidenza il 13 novembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro delle Partecipazioni Statali

col Ministro della Sanità

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in esame rappresenta il primo importante atto della collaborazione prevista nell'atto finale di Helsinki, tra Est e Ovest, e costituisce il più qualificato risultato della Conferenza ad alto livello sull'ambiente tra l'URSS e i Paesi membri della Commissione economica per l'Europa.

Anche se questa Convenzione è rivolta soprattutto ad arginare i fenomeni di inquinamento cui si trovano esposti i paesi della regione nord-occidentale dell'Europa a causa di confluenze di correnti e di situa-

zioni meteorologiche particolari, il nostro Paese ha ritenuto di aderirvi sia per obbligo morale di cooperazione sia perchè la adozione delle limitazioni previste dall'accordo rientra pienamente tra gli obiettivi di politica interna volti a ridurre il tasso di inquinamento atmosferico.

Nella unanime convinzione dell'utilità e della giustezza di questo strumento, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad autorizzare la ratifica.

BONIVER, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 della Convenzione stessa.